



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
POTENZA**

Via San Vincenzo De Paoli n.9 - tel. 0971/52071 - 55258 - fax 0971/53978

e-mail :tribmin.potenza@giustizia.it; prot.tribmin.potenza@giustiziacer.it
dirigente.tribmin.potenza@giustiziacer.it

Prot. n. 6525

Potenza, data del protocollo

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera

*Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Lagonegro*

All'A.S.P. di Potenza

All'A.S.M. di Matera

All'Università degli Studi di Potenza e Matera


All'Ordine degli Psicologi di Potenza

All'Ordine degli Assistenti Sociali di Potenza

All'Ordine dei Medici di Potenza e Matera

Al provveditorato agli Studi di Matera e Potenza

Ai Comuni di Potenza, Matera, Melfi, Lagonegro,



Il PRESIDENTE ff.
Dr. Arturo PAVESI

Si trasmette il bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari minorili per il triennio 2026-2028, unitamente alla presente, con preghiera di darne adeguata pubblicità. Presso questo Tribunale il numero di giudici onorari attualmente in organico è pari a 12 (6 uomini e 6 donne). Gli interessati, per ogni indicazione circa i requisiti e la documentazione richiesti, dovranno fare esclusivamente riferimento all'allegato bandito. La domanda di nomina o conferma a giudice onorario minore dovrà essere presentata dal 12 novembre 2024 ore 10.00 al 12 dicembre 2024 ore 10.00, esclusivamente per via telematica all'indirizzo e con le modalità indicate nel bando.

OGGETTO: Bando relativo alla nomina e conferma dei Giudici Onorari Minorili per il triennio 2026-2028.

Marsicovetere, Venosa, Policoro, Rionero in Vulture,
Bernalda, Tricarico, Pisticci, Gravina in Puglia,
San Mauro Forte, Avigliano, Genzano di Lucania

BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
PER IL TRIENNIO 2026-2028

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni o presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello per il triennio 2026-2028 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;
- d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
- e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 7), nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 7).

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

- g) conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino (art. 8, secondo comma e 20 ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" (articolo 2 regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).

3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "benemerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemerenza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata

bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera C), del presente periodo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo in merito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera C), della presente ed onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed II giudice onorario minore nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato compilare la scheda di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed II giudice onorario minore nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato compilare la scheda di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

partanto dover procedere al colloquio di cui all'art. 6, comma 7, del presente bando e dover specificamente fatto di eventuali concrete e dettagliati profili di demetria ostacoli alla conferma senza dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando indipendentemente dalla base della valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, a) decorso il primo triennio, computato ai sensi del successivo comma 3, il giudice onorario avvicendare competenze e sensibilità nuova, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il equilibrare l'esperienza di non disperdere esperte conoscenze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di 2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di nominare e confermare sullo stesso periodo di quelli ministeriali per il triennio 2026-2028.

1. I giudici onorari minori durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la scattantesimo anno di età. Come conseguente, al fine di evitare periodi di permanenza nello incarico compiuto, al 31 dicembre 2025, il sessantasettesimo anno di età.

Conferma nello incarico Articolo 3

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minore nominale deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

1. Per la nomina a giudice onorario minore è necessario, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minore nominale deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025, al fine di evitare periodi di permanenza nello incarico compiuto, al 31 dicembre 2025, il sessantasettesimo anno di età.

Limiti di età Articolo 2

7. I requisiti per la nomina a giudice onorario minore devono permangere per tutto il periodo di servizio dello stesso in sociolegia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minore, ove approssimata o pratica in ambito minore.

6. Reniera nelle materie dell'assistenza sociale e dell'autopologia criminale, intese in senso lato, la speciazione in sociolegia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minore.

7. I requisiti per la nomina a giudice onorario minore sono di natura immedietamente volgimento dello incarico. Il giudice eventualmente minore è obbligato a comunicare per tutto il periodo di servizio dello stesso in sociolegia e sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina.

2. L'impegno nel settore dello assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa costitutivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rinuovendo le cause di disadattamento, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei concittadi, principalemente favorendone l'adattamento, eventualmente in sede di valutazione comparativa.

5. Per "assistenza sociale" si intendono attività comunitàviva, svolta anche a titolo di volontariato, specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

eventualmente in attività militare di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a

esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione, il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

Articolo 4 *Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma*

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata dal 12 novembre 2024 ore 10:00 al 12 dicembre 2024 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL: "<https://concorsi.csm.it/onorari>" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo, collegandosi all'indirizzo URL: "<https://concorsi.csm.it/onorari>".

Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura il candidato, dopo aver effettuato l'upload del file "domanda di nomina e conferma a giudice onorario minorile" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il nulla-osta all'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile se l'aspirante sia dipendente pubblico o privato, l'autorelazione e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – deve procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii,

- l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della risposta. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno domandata stessa. L'invio dell'informazione priva della sottoscrizione dell'Aspirante si considerano non presentate.
4. Le domande di partecipazione priva della sottoscrizione dell'Aspirante si considerano non presentate.
5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o speditte in modalitya diverse rispetto a quelle stabilite.
6. Nella domanda di nomina deve essere specificato il possesso del requisito di cultore di una delle materie di cui all'art. 2 del Regio Decreto legge 20 luglio 1934 n. 140 e successivo modificazioni, ovvero, in una delle materie o specificizzazioni di cui all'art. 1 del presente bando.
7. L'Aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista elettorale;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- j) di non avere stato soggetto a misure di preventiva per contravvenzioni e di non essere stato revocato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per il caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- k) di non essere stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario 2026-2028;
- l) impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nominaz. a magistrato onorario, di cui alla presenza di impegno a guidare la professione di appartenenza e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti forensi procedura di selezione;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario 2026-2028;
- p) di non verificare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concorrente i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il tribunale 2026-2028;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nominaz. a magistrato onorario, di cui alla presenza di impegno a guidare la professione di appartenenza e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti forensi procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda della attività svolta: a non esercitare la professione forense guidiziatrici, gesiscoso nonché a riuniziarvi, se già si rivestano tali ruoli o carichi, prima di assumere le funzioni minorile, alla gestione complessiva delle medesime strutture e a non preservare a favore delle stesse autorità giudiziarie e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario dell'autorità minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte di istituto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria di appartenenza; a cessare dall'incarico o di guadicare magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data di inizio dell'incarico, ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di consigliere dell'autorità minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria di appartenenza; a cessare dall'incarico di guadicare magistrato onorario minorile e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di guadicare coinvolti minori in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti forensi procedura di selezione;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

1) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

2) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";

3. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

4. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione con la quale in forma descrittiva l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello allegato "A";

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

7. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

8. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

9. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda

1. Gli interessati possono presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso ufficio, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella

1. Non appena ricevuto il presente bando il Presidente del Tribunale per i minorenti e delle Corte di Appello prenderà in esame la valutazione delle nomine o di conferma.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e due giudici onorari della Commissione composta da tre coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorre tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togaati. La Commissione così costituita può deliberare da due giudici onorari della Ufficio estatti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. A tal fine, si considerano in eccezione le domande presentate da giudici onorari di cui non ricorre tale ipotesi.
3. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello dovranno partecipare alla procedura di elezione di diverso distretto.
4. L'appuntante che intende proporre domanda per l'ufficio giudiziario di un diverso distretto di Corte di Appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedente inviata. Solo previa revoca di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
5. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle nomine stesse.
3. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non inviate per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
1. Alla valutazione delle nomine o di conferma, il Presidente del Tribunale per i minorenti e delle Corte di Appello prenderà in esame la valutazione delle nomine o di conferma.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e due giudici onorari della Commissione composta da tre coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorre tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togaati. La Commissione così costituita può deliberare da due giudici onorari della Ufficio estatti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. A tal fine, si considerano in eccezione le domande presentate da giudici onorari di cui non ricorre tale ipotesi.
3. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello dovranno partecipare alla procedura di elezione di diverso distretto.
4. L'appuntante che intende proporre domanda per l'ufficio giudiziario di un diverso distretto di Corte di Appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedente inviata. Solo previa revoca di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
5. Le domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle nomine stesse.
3. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non inviate per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
1. Alla valutazione delle nomine o di conferma, il Presidente del Tribunale per i minorenti e delle Corte di Appello prenderà in esame la valutazione delle nomine o di conferma.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e due giudici onorari della Commissione composta da tre coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorre tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togaati. La Commissione così costituita può deliberare da due giudici onorari della Ufficio estatti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. A tal fine, si considerano in eccezione le domande presentate da giudici onorari di cui non ricorre tale ipotesi.
3. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello dovranno partecipare alla procedura di elezione di diverso distretto.
4. L'appuntante che intende proporre domanda per l'ufficio giudiziario di un diverso distretto di Corte di Appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedente inviata. Solo previa revoca di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
5. Le domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle nomine stesse.
3. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non inviate per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
1. Alla valutazione delle nomine o di conferma, il Presidente del Tribunale per i minorenti e delle Corte di Appello prenderà in esame la valutazione delle nomine o di conferma.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e due giudici onorari della Commissione composta da tre coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorre tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togaati. La Commissione così costituita può deliberare da due giudici onorari della Ufficio estatti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. A tal fine, si considerano in eccezione le domande presentate da giudici onorari di cui non ricorre tale ipotesi.
3. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello dovranno partecipare alla procedura di elezione di diverso distretto.
4. L'appuntante che intende proporre domanda per l'ufficio giudiziario di un diverso distretto di Corte di Appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedente inviata. Solo previa revoca di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
5. Le domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle nomine stesse.
3. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non inviate per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

Oblighi del Presidente degli uffici e del Consiglio giudiziari

Procedimento di nomine o di conferma.

Articolo 6

1. Non appena ricevuto il presente bando il Presidente del Tribunale per i minorenti e delle Corte di Appello prenderà in esame la valutazione delle nomine o di conferma.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e due giudici onorari della Commissione composta da tre coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorre tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togaati. La Commissione così costituita può deliberare da due giudici onorari della Ufficio estatti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. A tal fine, si considerano in eccezione le domande presentate da giudici onorari di cui non ricorre tale ipotesi.
3. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di Appello dovranno partecipare alla procedura di elezione di diverso distretto.
4. L'appuntante che intende proporre domanda per l'ufficio giudiziario di un diverso distretto di Corte di Appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedente inviata. Solo previa revoca di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
5. Le domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle nomine stesse.
3. Le eventuali domande successive alla prima per l'ufficio di altri distretti, ove non inviate per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio dei giudici onorari minorili da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 10 marzo 2025 i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina e di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al precedente comma 6, con i verbali delle riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 21 aprile 2025.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Articolo 7 *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in

Csm Roma 23/10/2024
Protocollo P 19714/2024

- Appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i Presidenti dei Tribunali per minorenni e i Presidenti delle Sezioni per i minorenni della Corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 9
Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

Informazioni relative alla conclusione della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare, saranno disponibili:


- a) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di giudice onorario minorile, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati;
- b) le delibere relative alle nomine e conferme dei giudici onorari minorili.

Articolo 10
Norma di rinvio :

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028."

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci



conseguito presso l'Università di

In

a) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laura magistrale	<input type="checkbox"/>	Laura specialistica	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

1) DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO:

DICHIARA

avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e conseguente delle sanzioni penali per le false attestazioni e per le menadie dichiarazioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità,

<input type="text"/>	Mai
<input type="text"/> <input type="text"/>	Telefono/Cellulare
<input type="text"/> <input type="text"/>	Via
<input type="text"/>	Residente in
<input type="text"/>	Codice fiscale
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Data di nascita
<input type="text"/> <input type="text"/>	Luglio di nascita
<input type="text"/>	Nome
<input type="text"/>	Cognome

Dati della persona dichiarante

dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità)

(Alla presente dichiarazione sostituirà la certificazione

(Art. 46 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO NOTORIO

(Mod. A)

23/10/2024	Roma	Protocollo	P19714/2024
------------	------	------------	-------------

in data con la votazione

b) Dottorato di ricerca in
conseguito presso l'Università di

in data con la votazione

c) Master universitario di I o II livello (corrispondente almeno a 60 CFU)
.....
conseguito presso l'Università di

in data con la votazione

d) Corso di perfezionamento *post lauream* di durata almeno annuale,
.....
conseguito presso l'Università di

in data con la votazione

e) Altro titolo
conseguito presso

in data con la votazione

2) DI ESSERE AUTORE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI

a) Autore/i
titolo pubblicazione
editore
data pubblicazione composta da numero pag.;
(allegare frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità all'originale)

b) Autore/i
titolo pubblicazione
editore
data pubblicazione composta da numero pag.;

c) Titolo:

svoltosi presso
organizzato da
in data per il totale di ore

b) Titolo:

svoltosi presso
organizzato da
in data per il totale di ore

a) Titolo:

Corsi di formazione

3) DI AVER PARTECIPATO AI SEGUENTI CORSI O SEMINARI

(all'originale)

dato pubblicazione composta da numero pag.
editore titolo pubblicazione
dalle carte frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità
titolo di formazione

d) Autoref.


(all'originale)

dato pubblicazione composta da numero pag.
editore titolo pubblicazione
dalle carte frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità
titolo di formazione

c) Autoref.

(all'originale)

dalle carte frontespizio ed indice della pubblicazione - con dichiarazione di conformità



Com Roma 23/10/2024
Protocollo P 19714/2024

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

d) Titolo:

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

Seminari

a) Titolo:

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

b) Titolo:

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

c) Titolo:

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

d) Titolo:

in data per il totale di ore
organizzato da
svoltosi presso

4) DI AVER PARTECIPATO IN QUALITA' DI RELATORE E/O DOCENTE AI SEGUENTI CONVEGANI O CORSI DI FORMAZIONE

a) Relatore Docente Corso di formazione Convegno

presso struttura (indicare se pubblica o privata)
qualità di (specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico)
a) di prestare (o aver prestato) servizio dal / / / / al / / / /

5) DI SVOLGERE/AVER SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA'

.....
svolto/i presso
organizzato da
in data

- e) Relatore Docente Corso di formazione Convegno

.....
svolto/i presso
organizzato da
in data

- d) Relatore Docente Corso di formazione Convegno

.....
svolto/i presso
organizzato da
in data

- c) Relatore Docente Corso di formazione Convegno

.....
svolto/i presso
organizzato da
in data

- b) Relatore Docente Corso di formazione Convegno

.....
svolto/i presso
organizzato da
in data

- b) di prestare (o aver prestato) servizio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/ in qualità di (specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico)
presso struttura (indicare se pubblica o privata)
- c) di prestare (o aver prestato) servizio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/ in qualità di (specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico)
presso struttura (indicare se pubblica o privata)
- d) di prestare (o aver prestato) servizio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/ in qualità di (specificare profilo di e tipo di attività dell'incarico)
presso struttura (indicare se pubblica o privata)

5) DI AVER SVOLTO LE SEGUENTI FUNZIONI ONORARIE

- a) triennio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/
 giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso
 altro
- b) triennio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/
 giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso
 altro
- c) triennio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/
 giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso
 altro
- d) triennio dal /_____/_____/____/ al /_____/_____/____/
 giudice onorario minorile/consigliere onorario minorile presso
 altro

Dichiaro di essere in possesso della documentazione attestata dalla presente dichiarazione ed a fornirla all'Amministrazione su richiesta.

Data _____

(firma)

Dichiavo, all'presl, di essere a conoscenza che l'art. 71 del D.P.R. n. 446/00 prevede che
qualsora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, lo sottoscritto decadrà
automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

